

(N. 1981)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1982

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, concernente ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 17 agosto 1974, n. 386, ha disposto la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria.

Per effetto dell'attuazione del servizio sanitario nazionale, di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine il 30 giugno 1981, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, il contenzioso delle cessate gestioni di liquidazione è stato affidato all'Avvocatura dello Stato e le residue funzioni di liquidazione sono state devolute allo speciale ufficio liquidazione degli enti soppressi, istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Poichè l'Avvocatura dello Stato, per effetto dell'assunzione del contenzioso di cui sopra, si è venuta a trovare gravata di un carico di lavoro straordinariamente ingente,

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nell'ottobre del 1981 il Governo ha presentato un disegno di legge per disciplinare detta assunzione con la previsione di speciali strumenti (estensione della facoltà di delega di cui all'articolo 2 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611; assunzione di personale straordinario presso l'Avvocatura dello Stato; riorganizzazione dell'Ufficio speciale liquidazione enti soppressi presso il Ministero del tesoro); contestualmente alla presentazione del disegno di legge, si è disposto che la sospensione dei termini sostanziali e processuali, fissata fino al 30 settembre 1981 dal penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, fosse prorogata fino al 31 dicembre 1981 (cfr. articolo 7 del decreto-legge 26 settembre 1981, n. 538) e quindi ulteriormente spostata al 31 luglio 1982 (cfr. articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109).

Il presente decreto-legge ha lo scopo di prorogare ulteriormente la sospensione dei

termini sostanziali e processuali di cui sopra, esigenza che riveste i caratteri della necessità e dell'urgenza poichè, a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 maggio 1982, n. 271, sono in corso di espletamento le procedure per l'assunzione del personale straordinario che dovrà essere impiegato nelle varie attività esecutive connesse all'assunzione del contenzioso in parola. Fino al perfezionamento di dette procedure e all'effettiva assunzione in servizio del personale di cui sopra, l'Avvocatura dello Stato non potrebbe garantire una puntuale difesa in giudizio relativamente ai numerosissimi, nuovi affari contenziosi assunti in carico, con inevitabili, gravissimi danni per l'erario.

* * *

Il provvedimento viene ora sottoposto all'esame del Parlamento ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, recante ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.

Decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 27 luglio 1982.

Ulteriore proroga dei termini sostanziali e processuali relativi agli affari contenziosi già degli enti mutualistici soppressi assunti dall'Avvocatura generale dello Stato ai sensi del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 386, che ha disciplinato la soppressione e messa in liquidazione degli enti mutualistici operanti nel settore dell'assistenza sanitaria;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, con la quale è stato istituito il servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, con cui le gestioni di liquidazione hanno avuto definitivamente termine in data 30 giugno 1981;

Visto l'articolo 5 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12;

Visto il decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275;

Vista la legge 10 maggio 1982, n. 271;

Ritenuta la necessità e l'urgenza — al fine di sopperire alle gravi esigenze dell'Avvocatura dello Stato, connesse alla assunzione del personale da destinare agli incumbenti collegati alla assunzione del contenzioso degli enti soppressi — di prorogare ulteriormente la sospensione dei termini sostanziali e processuali di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

La sospensione dei termini sostanziali e processuali, di cui al penultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331, disposta fino al 31 luglio 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 30 marzo 1982, n. 109, convertito nella legge 21 maggio 1982, n. 275, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1982.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella *Raccolta ufficiale* delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 1982

PERTINI

SPADOLINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA